

**DECRETO LEGISLATIVO – 22/01/2004, N. 42 –  
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO  
10 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137  
(Gazzetta Ufficiale 24/02/2004, n. 45)**

*(omissis)*

**PARTE TERZA  
Beni paesaggistici**

**TITOLO I  
Tutela e valorizzazione**

*(omissis)*

**Capo II  
Individuazione dei beni paesaggistici**

**Articolo 136  
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico**

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
  - a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
  - b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
  - c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
  - d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.